



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1068

Modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti

Indice

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. DDL S. 1068 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 1068 | 4 |

1. DDL S. 1068 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1068
XVIII Legislatura

Modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti

Iter

25 marzo 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1068

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Antonio De Poli](#) ([FI-BP](#))

Cofirmatari

[Antonio Saccone](#) ([FI-BP](#)), [Maria Alessandra Gallone](#) ([FI-BP](#)), [Roberta Toffanin](#) ([FI-BP](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **14 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 91 del 19 febbraio 2019.

Classificazione TESEO

DEDUZIONI E DETRAZIONI , ASSISTENZA AGLI ANZIANI , PERSONE CON DISABILITA'

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 25 marzo 2019.

Annuncio nella seduta n. 102 del 26 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1068

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1068

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE POLI**, **SACCONI**, **GALLONE** e **TOFFANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2019

Modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, composto da due articoli, introduce misure a sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti.

In particolare l'articolo 1 prevede la deducibilità, ai fini dell'IRPEF, delle rette corrisposte da soggetti disabili e anziani non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso le residenze sanitarie-assistenziali.

Tale deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da *onlus* o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria e prevede per gli oneri valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2020, il taglio della spesa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure a sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti)

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) le rette corrisposte da soggetti disabili e anziani non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso strutture residenziali sanitarie-assistenziali pubbliche e private. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da *onlus* o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto »;

b) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il limite di deducibilità di cui al terzo periodo non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero invalidi. ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma

11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

